



COMUNE DI CARERI

Provincia di Reggio Calabria
POLIZIA LOCALE

“REGOLAMENTO DEL SERVIZIO di POLIZIA LOCALE”

Regolamento del Servizio di Polizia Locale

"Indice"

I Istituzione ed ordinamento del Servizio

- Art. 1 Servizio di Polizia Locale - Finalità -
- Art. 2 Funzioni degli appartenenti al Servizio

II Organico e figure professionali

- Art. 3 Organico del Servizio
- Art. 4 Rapporto gerarchico
- Art. 5 Attribuzioni del coordinatore di polizia locale
- Art. 6 Compiti degli Agenti
- Art. 7 Qualifiche degli appartenenti al Servizio

III Accesso al Servizio e formazione professionale

- Art. 8 Modalità particolari di accesso al Servizio
- Art. 9 Formazione di base per agenti neo assunti
- Art. 10 Qualificazione professionale per Sottufficiali/Ufficiali
- Art. 11 Aggiornamento professionale

IV Uniforme e dotazione

- Art. 12 Uniforme di servizio
- Art. 13 Gradi e distintivi
- Art. 14 Strumenti di autotutela
- Art. 15 Strumenti e mezzi in dotazione
- Art. 16 Servizio in uniforme ed eccezioni
- Art. 17 Tessera di servizio

V Servizi di Polizia Locale

- Art. 18 Finalità generali del Servizio
- Art. 19 Servizi di Polizia Stradale
- Art. 20 Servizi di pronto intervento
- Art. 21 Servizi di polizia Amministrativa
- Art. 22 Servizi interni
- Art. 23 Obbligo della guida di auto/motoveicoli e dei collegamenti radio

- Art. 24 Obbligo d'intervento e di rapporto
- Art. 25 Servizi esterni presso altre Amministrazioni
- Art. 26 Ordine di Servizio
- Art. 27 Efficacia dei Servizi

VI Normativa sullo svolgimento dei Servizi

- Art. 28 Assegnazione ed impiego del personale
- Art. 29 Guida dei veicoli ed uso di strumenti
- Art. 30 Prestazioni straordinarie
- Art. 31 Prolungamento del Servizio
- Art. 32 Mobilitazione dei Servizi
- Art. 33 Reperibilità degli appartenenti al Servizio

VII Norme di comportamento

- Art. 34 Norme generali: doveri
- Art. 35 Cura dell'uniforme e della persona
- Art. 36 Orario e posto di servizio
- Art. 37 Rapporti interni
- Art. 38 Comportamento in pubblico
- Art. 39 Saluto

VIII Disciplina, riconoscimenti e provvidenze

- Art. 40 Assenza dal servizio
- Art. 41 Accertamenti Sanitari
- Art. 42 Segnalazioni particolari
- Art. 43 Trattamento economico

IX Disposizioni Transitorie e finali

- Art. 44 Rinvio al Regolamento generale per il personale del Comune
- ART. 45 rinvio a disposizioni generali
-

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ORDINAMENTO DEL SERVIZIO

Art. 1

- Servizio di Polizia Locale e finalità-

Il presente regolamento disciplina le materie di cui agli artt. 4 e 7 della Legge 07 marzo 1986, n. 65 e della relativa Legge regionale Nr. 24 del 17.04.1990.

Art. 2

- Funzione degli appartenenti al servizio-

Gli appartenenti al "Servizio di Polizia Locale" svolgono le funzioni previste da Leggi, Regolamenti, Ordinanze e altri provvedimenti amministrativi, in ottemperanza alle indicazioni ed agli indirizzi operativi del Sindaco.

In particolare:

- vigilano sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione emanata dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti Locali, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia stradale e la polizia amministrativa in materia di edilizia, commercio, tutela ambientale, pubblici esercizi, igiene;
- assolvono le funzioni di polizia amministrativa attribuita al Comune dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- prestano soccorso e svolgono funzioni di protezione civile in occasione di pubbliche calamità o disastri, d'intesa con gli organi competenti;
- adempiono a compiti di polizia giudiziaria e a funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi degli artt. 3 e 5 della Legge 07 marzo 1986, n. 65 art. 14 della Legge Regionale 17.04.1990, n.24;
- assolvono a compiti di raccolta di informazioni, nonché all'effettuazione di accertamenti e rilevazioni, nel campo dei propri compiti istituzionali e su richiesta degli organi competenti;
- concorrono al mantenimento dell'ordine pubblico, conformemente ai limiti posti dalla normativa vigente;
- prestano servizi d'onore e di rappresentanza in occasione di pubbliche manifestazioni o cerimonie e forniscono, su disposizioni del Sindaco, la scorta del gonfalone del Comune e, sempre nell'ambito Comunale, a quello della regione;
- svolgono tutti gli eventuali compiti di interesse generale che l'Amministrazione comunale ritenesse di attribuire previo formale provvedimento autorizzativo nell'ambito dei compiti istituzionali previsti

dalla Legge nr. 65/1986;

- collaborano con le forze di Polizia dello Stato, nell'ambito del territorio Comunale e nei limiti delle proprie attribuzioni, previa disposizione del Sindaco, purché venga fatta, per specifiche operazioni, richiesta motivata dalle competenti Autorità.

TITOLO II

ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI

Art. 3

- Organico del Servizio-

- L'organico del Servizio di Polizia Locale è determinato dall'Amministrazione Comunale in relazione agli obiettivi ed alle esigenze del servizio. Lo stesso potrà variare a secondo della pianta organica. Non potrà comunque essere inferiore ai parametri dettati dalla Legge Regionale di polizia locale nr. 24/90

Art. 4

- Rapporto gerarchico-

- Gli appartenenti al "Servizio di Polizia Locale" sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dalle autorità competenti in materia: Sindaco nelle funzioni di Autorità Locale, Procuratore della Repubblica nelle funzioni di Autorità Giudiziaria e Prefetto Autorità di Pubblica sicurezza e Polizia Stradale.
- L'appartenente al Servizio con funzioni di Coordinatore ha l'obbligo di monitorare l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.
- Spetta al Capo servizio l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme del servizio e di comportamento di tutto il personale.
- L'ordinamento gerarchico del "Servizio di Polizia Locale" è rappresentato dai ruoli ricoperti dagli addetti; a parità di collocazione nella categoria, dall'anzianità della stessa, ed a parità di anzianità dall'ordine della graduatoria di merito del concorso per l'acquisizione della categoria medesima.
- In caso di assenza del Capo servizio il medesimo sarà sostituito dal sottoposto di grado più elevato presente in servizio e in caso di parità di grado dal più anziano di servizio nel grado stesso.

Art. 5

- Attribuzioni del Coordinatore di polizia locale

Il Coordinatore di polizia locale è responsabile verso il Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti al servizio (art. 9 Legge Quadro n. 65/86).

Per l'organizzazione dei servizi in conformità alle funzioni d'istituto, al Coordinatore di polizia locale spetta:

- emanare le direttive e vigilare sull'espletamento dei servizi, conformemente alle finalità dell'Amministrazione;
- disporre, in applicazione del regolamento generale per il personale, l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi in conformità delle norme che disciplinano la materia concernente la mobilità del personale;
- mantenere i rapporti con la stampa e gli altri servizi di informazione nei limiti delle proprie attribuzioni;
- coordinare i servizi di polizia con quelli delle altre forze di Polizia di Stato e della Protezione Civile, secondo le intese stabilite dall'Amministrazione;
- rappresentare il "Servizio di Polizia Locale" nei rapporti interni ed in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
- partecipare alle commissioni dei concorsi relativi al personale della Polizia Locale, nonché a tutte le commissioni in cui si trattino argomenti che riguardino il servizio, purché non in contrasto con la vigente normativa;
- assegnare i mezzi di cui è dotato il "Servizio di Polizia Locale" e l'utilizzo degli stessi in base alle esigenze di servizio;
- rispondere al Sindaco dei risultati rispetto alle direttive ricevute;
- emanare gli ordini di servizio e stabilire le modalità di esecuzione;
- fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato;
- curare l'operatività del personale, adottando gli opportuni provvedimenti per ottenere i migliori risultati;
- curare la distribuzione degli agenti ai diversi servizi, secondo le necessità ed in ottemperanza alle direttive impartite dal Comando;
- curare i rapporti ed il coordinamento degli interventi con altri enti a livello di competenza territoriale;
- studiare i problemi di carattere organizzativo ed operativo nell'ambito delle attribuzioni del servizio avanzando proposte e suggerimenti utili a migliorare la situazione;
- coordinamento e controllo nell'esecuzione dei servizi interni ed esterni, curando che i risultati dei lavori corrispondano alle direttive ricevute e controllando il comportamento in servizio e l'operatività degli agenti.

Art. 6
- Compiti degli Agenti -

Gli Agenti di Polizia Locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto.

Sono esclusi dai compiti della polizia locale le attività che non rientrano nelle specifiche funzioni istituzionali previste dalla Legge 65/86, dal Codice di procedura penale nonché dalla Legge Regionale Calabria di polizia locale Nr. 24/90.

Essi sono tenuti a prestare il loro lavoro utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per l'esecuzione degli interventi.

Art. 7

- Qualifiche degli appartenenti al servizio-

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, a norma dell'art. 5 della Legge Quadro n. 65/86 esercitano anche:

- funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualifica di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori (Agenti) o di ufficiale di polizia giudiziaria;
- servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art.12 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285;
- funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 3 della Legge 65/86

La qualifica di agente di pubblica sicurezza è conferita dal Prefetto ai sensi del II e III comma dell'art. 5 della legge 65/86 e s.m.

TITOLO III

ACCESSO AL SERVIZIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 8

- Modalità particolari di accesso al servizio-

Oltre alle norme previste dal Regolamento organico del Comune, si applicano le seguenti modalità particolari per l'accesso all'organico del Servizio di Polizia Locale:

- possesso della patente di guida di categoria "B" o superiore
- idoneità psico-fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere.
- Il titolo di studio per l'accesso alle posizioni organiche del Servizio di Polizia locale è conforme a quello stabilito negli accordi nazionali di lavoro per le corrispondenti qualifiche funzionali.

Art. 9

- Formazione di base per agenti neo assunti-

I vincitori dei concorsi per posti di agenti sono tenuti a frequentare nei primi sei mesi di assunzione specifici corsi di formazione previsti dalla normativa statale e regionale vigente.

Il corso è completato successivamente da un periodo di addestramento nei servizi operativi del servizio di Polizia Locale.

Art. 10

- Qualificazione professionale -

I vincitori di concorsi sono tenuti a frequentare corsi biennali di qualificazione professionale previsti dalla normativa statale e regionale vigente.

Art. 11

- Aggiornamento professionale-

L'aggiornamento professionale viene assicurato dal Coordinatore di polizia locale periodicamente all'interno del "Servizio di polizia Locale" mediante lezioni di istruzione e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.

L'aggiornamento viene eseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio. Viene comunque garantita da parte del Comando la tempestiva informazione anche attraverso la distribuzione di adeguato materiale divulgativo, in ordine alle nuove disposizioni che incidono sull'operatività degli addetti.

TITOLO IV

UNIFORME, STRUMENTI DI AUTOTUTELA

Art. 12

- Uniforme di servizio -

L'Amministrazione di appartenenza fornisce l'uniforme di servizio.

Le caratteristiche delle uniformi sono conformi a quelle definite dalla Legge Regionale. E' fatto divieto agli appartenenti al Servizio di apporre modifiche o visibili aggiunte all'uniforme assegnata.

Art. 13

- Gradi e distintivi-

I distintivi di grado inerenti agli appartenenti al "Servizio di Polizia locale" sono stabiliti, nell'allegato del presente regolamento. I gradi sono onorifici e non danno titolo a nessun riconoscimento giuridico funzionale di carriera o economico.

Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano.

Art. 14

- Strumenti di autotutela -

Gli operatori di Polizia Locale sono dotati di dispositivi di tutela dell'incolumità personale di cui all'allegato A) al presente regolamento.

Gli addetti alla polizia locale, in possesso della qualifica di agente di P.S., prestano servizio portando l'arma d'ordinanza assegnata individualmente con provvedimento sindacale.

Le modalità ed i casi di porto dell'arma, nonché l'assegnazione e la custodia della stessa e l'addestramento degli addetti alla Polizia Locale, sono disciplinati dal Decreto del Ministero dell'Interno n. 145 del 4 marzo 1987, (allegato B).

Art. 15

- Strumenti e mezzi in dotazione-

Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione al Servizio di Polizia locale sono disciplinate in conformità alle disposizioni della normativa regionale vigente.

Chi li ha in consegna o ne ha la responsabilità è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.

Art. 16

- Servizio in uniforme ed eccezioni-

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale prestano normalmente tutti i servizi di istituto in uniforme.

L'attività di servizio può essere svolta in abito civile solo nei seguenti casi;

- per i servizi la cui natura richiede l'abito civile indicati dal Comando;
- in momenti eccezionali, approvati di volta in volta dal Coordinatore di polizia locale, in cui l'uso dell'uniforme può essere inopportuno;
- quando la natura del servizio richiede di indossare abiti di fogge particolari, previa approvazione del Sindaco o Assessore da lui delegato.

Art. 17
- Tessera di servizio -

Gli appartenenti al "Servizio di Polizia Locale" sono muniti di una tessera di servizio che certifica l'identità, il grado e la qualifica della persona, nonché gli estremi del provvedimento di assegnazione della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza conferita dal Prefetto ai sensi del II e III comma dell'art. 5 della legge 65/86.

Tutti gli appartenenti al servizio che operano all'esterno devono sempre portare con sé la tessera di servizio.

La tessera deve essere sempre mostrata e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abito civile.

TITOLO V
SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Art. 18
- Finalità generali del servizio -

Il Servizio di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'art. 2 al fine di perseguire nelle materie di competenza gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire con le prestazioni di ogni appartenente, ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina.

L'organizzazione dei servizi descritta nel presente **TITOLO V** e l'impiego del personale, secondo le modalità previste nel **TITOLO IV** precedente, sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dalla Amministrazione per il perseguimento del pubblico interesse, in particolare verranno predisposti servizi serali e notturni.

Art. 19
- Servizi di Polizia Stradale -

Per il perseguimento delle finalità del precedente art. 2 sono istituiti servizi per la disciplina della circolazione di cui all'art.12 comma 1, lett. f) del C.d. S.

Art. 20
- Servizi di pronto intervento-

I servizi di pronto intervento parimenti indicati nell'art.2 del presente regolamento sono svolti con veicoli collegati via radio o telefono cellulare al comando e sono finalizzati al tempestivo intervento, secondo le istruzioni impartite dal Comando, per tutte le necessità di pronto intervento inerenti alle funzioni di istituto del Servizio di Polizia Locale. In situazioni di necessità ed urgenza, non previste né prevedibili, il servizio può essere attivato anche su iniziativa del singolo Agente di Polizia Locale informandone tempestivamente il Responsabile del Servizio.

Art. 21
- Servizi di Polizia Amministrativa

Sono istituiti appositi servizi per la vigilanza in materia di Polizia Locale, commerciale, artigianale, industriale, annonaria, ambientale, occupazione suolo pubblico e di protezione civile.

Art. 22
- Servizi interni-

I servizi interni sono relativi ai compiti di istituto od a compiti burocratici di natura impiegatizia:

- ai servizi interni d'istituto è addetto esclusivamente personale appartenente al servizio;
- ai servizi interni burocratici è addetto personale appartenente al Servizio, oppure, ove necessario, anche altro personale messo a disposizione dall'Amministrazione.

Art. 23
- Obbligo della guida di autoveicoli e dei collegamenti radio-

Tutti gli addetti al servizio possono essere adibiti alla guida di veicoli disponibili per l'espletamento di compiti d'istituto.

Coloro che hanno, in qualità di conducenti, un veicolo di servizio devono condurlo con perizia ed accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Art. 24

- Obbligo di intervento e di rapporto -

Fermo restando l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di Agente o di Ufficiale di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.

Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, l'Agente deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia.

Nel caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio, l'intervento è obbligatorio.

Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o rapporti specifici, l'Agente deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.

Tutti gli agenti in servizio, nell'ambito dell'orario di servizio, sono tenuti a compilare una scheda riassuntiva sugli interventi effettuati.

Art. 25

- Servizi esterni presso altre Amministrazioni-

Ai sensi dell'art. 4 comma quarto della Legge Quadro 07/03/1986, n. 65, gli appartenenti al servizio, al fine di far fronte ad esigenze di natura temporanea, possono, previo accordo tra le amministrazioni interessate, svolgere le proprie funzioni presso amministrazioni locali diverse da quella di appartenenza. In tal caso operano alle dipendenze dell'autorità locale che ha fatto richiesta di ausilio, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.

In caso d'urgenza per motivi di soccorso a seguito di calamità e disastri, il distacco può essere deciso con provvedimento del Sindaco. Laddove le esigenze operative lo consentano, la Polizia Locale svolge su richiesta, anche in collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza, attività di formazione e informazione avente oggetto la sicurezza stradale, urbana e ambientale.

La Polizia Locale è autorizzata a gestire direttamente servizi stradali in collegamento con quello dei Comuni confinanti per necessità derivanti da situazioni della circolazione e per manifestazioni od altre evenienze straordinarie.

Art. 26

- Ordine di servizio -

Il Coordinatore della polizia locale dispone gli ordini di norma settimanalmente, sulla base degli indirizzi predisposti dal Sindaco indicando per ciascun dipendente:

- turno ed orari ;
- posto di lavoro;
- modalità di espletamento del servizio.

Gli ordini possono completare disposizioni particolari e programmi di lavoro, che possono essere assegnati accanto all'ordine ovvero stesi sul foglio a parte da consegnare al dipendente, ovvero in casi di necessità impartiti verbalmente.

Gli appartenenti al servizio di Polizia Locale hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio, giornalmente, al fine di verificare eventuali modifiche.

Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in generale sia per il servizio specifico.

Art. 27

- Efficacia dei servizi

-Il Coordinatore della polizia locale è tenuto ad informare periodicamente il Sindaco sui risultati ottenuti dai servizi e sulla loro rispondenza rispetto alle finalità generali indicate all'art. 19 così da individuare l'efficacia globale dei servizi finalizzata al raggiungimento degli obiettivi proposti.

TITOLO VI

NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Art. 28

- Assegnazione ed impiego del personale -

Il personale viene assegnato ai diversi tipi di servizi con provvedimento del Coordinatore di polizia locale.

Art. 29

Guida dei veicoli ed uso di strumenti -

Per i servizi di cui all'art. 24, il Coordinatore di polizia locale affida agli appartenenti al servizio la guida dei veicoli in dotazione al Servizio.

L'incarico di autista o motociclista non può essere rifiutato senza grave e motivata ragione.

Tutto il personale è tenuto ad apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche date in consegna per le necessità dei servizi.

Art. 30

- Prestazioni straordinarie-

Nel rispetto della normativa vigente le prestazioni in ore straordinarie sono effettuate su richiesta del Comando, nei casi stabiliti dall'Amministrazione, per necessità dei servizi o degli uffici inerenti ai compiti istituzionali del Servizio.

Art. 31

- Prolungamento del servizio-

Il prolungamento del servizio è obbligatorio, per tutto il tempo necessario:

- al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
- in situazioni di emergenza, anche in assenza di un ordine superiore;
- in attesa dell'orario di servizio dell'Agente di Polizia Locale successivo, quando è previsto dall'ordine di servizio.

Art. 32

- Mobilitazione dei servizi

Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione interessata, tutti gli appartenenti al Servizio possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi, fornendo ove occorre la reperibilità nelle ore libere.

Il Sindaco, su richiesta del Coordinatore di Polizia Locale, può sospendere le licenze ed i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Servizio, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

Art. 33

- Reperibilità degli appartenenti al Servizio-

Oltre ai casi di straordinaria emergenza di cui all'articolo precedente, il Coordinatore, su richiesta del Sindaco, può disporre turni di reperibilità degli appartenenti al Servizio in relazione a determinati servizi d'istituto cui essi sono addetti, in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto come previsto dall'accordo nazionale di comparto.

TITOLO VII**NORME DI COMPORTAMENTO****Art. 34****- Norme generali: doveri-**

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale osservano le disposizioni del presente regolamento, nonché le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale dipendente dell'Amministrazione comunale di appartenenza, svolgendo i propri compiti nello spirito delle finalità di servizi indicati nell'art. 24.

Art. 35**- Cura della persona e dell'uniforme-**

Gli appartenenti al Servizio prestano servizio in uniforme, salvo le eccezioni indicate nell'art. 13.

I capi dell'uniforme vanno indossati in modo completo secondo le modalità indicate nella "Tabella Vestiario Regionale" e in ogni caso, il personale deve mantenere un aspetto consono al proprio status, evitando ogni forma di eccentricità.

Gli appartenenti al Servizio che comunque siano in divisa all'esterno devono indossare il berretto.

E' escluso l'uso di ogni tipo di monile, piercing o accessorio che alteri l'uniforme sia per il personale femminile che maschile.

Art. 36**- Orario e posto di servizio-**

Gli appartenenti al servizio di Polizia Locale in servizio stradale devono normalmente presentarsi in divisa all'ora e sul posto che sono fissati nell'ordine di servizio.

Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, colui che termina deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo, in caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente l'ufficio o il Comandante o il superiore, dal quale riceve consenso per abbandonare il posto.

Tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono tenuti, per esigenze di servizio o incombenze straordinarie, a prestare la propria opera prolungandola anche oltre l'orario stabilito o il turno prefissato.

Art. 37
- Rapporti interni-

I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale vanno improntati a rispetto e cortesia, nello scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e subalterni, evitando di sminuire o menomare in qualunque modo l'autorità e il prestigio di essi.

La violazione a tale principio produce responsabilità disciplinare.

Art. 38
- Comportamento in pubblico-

Durante i servizi in luogo pubblico, l'appartenente al servizio di Polizia Locale deve mantenere un contegno corretto ed un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.

Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità.

Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge.

Durante il servizio deve assumere un contegno consono alla sua funzione e non deve chiacchierare inutilmente con i colleghi od altre persone, né intrattenersi in futili occupazioni.

Art. 39
-Saluto-

Il saluto reciproco tra gli appartenenti al Servizio, verso i cittadini, le istituzioni e le autorità che le rappresentano, è un dovere per gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale.

Il saluto si effettua portando la mano destra alla visiera del berretto secondo le forme in uso nelle FF.AA.

Si ha la dispensa dal saluto nei seguenti casi:

- per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
- per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di autoveicoli;
- per il personale inquadrato in drappello di scorta al Gonfalone civico o alla bandiera nazionale.

TITOLO VIII

DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

Art. 40

- Assenza dal servizio-

L'obbligo di comunicazione delle assenze viene adempiuto mediante avviso verbale all'ufficio da cui dipende l'appartenente al Servizio di Polizia Locale.

Tale avviso deve pervenire, anche per giustificato ritardo, mediante comunicazione telefonica, prima dell'ora di inizio del servizio, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.

Art. 41

- Accertamenti Sanitari-

In caso di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale possono essere esclusi, per il periodo necessario al loro recupero psicofisico dell'efficienza, da determinati servizi, a seguito di certificazione medica motivata dalla commissione medica competente dell'A.S.L. o dal medico del lavoro competente dell'Ente.

In casi di infermità fisica irreversibile o permanente che rende inabile ai servizi esterni, gli appartenenti vengono impiegati nei servizi interni o d'ufficio compatibili con il loro stato.

La Giunta Comunale precisa anche le modalità e le frequenze per i controlli periodici delle condizioni di salute degli appartenenti al servizio, così come previsto dal vigente Regolamento Organico del personale in relazione della specifica natura del servizio e della comprovata eziologia delle malattie professionali.

Art. 42

- Segnalazioni particolari-

Il Coordinatore di polizia locale segnala al Sindaco i dipendenti che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali con risultati di eccezionale rilevanza.

Art. 43

- Trattamento economico-

In applicazione alle disposizioni vigenti, l'Amministrazione comunale corrisponde al personale che esercita tutte le funzioni di cui all'art. 5 della Legge n. 65/86, l'indennità di cui all'art. 10 della Legge medesima.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 44

- Rinvio al Regolamento generale per il personale del Comune-

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale le normative contenute nel Regolamento del personale.

Art. 45

- Rinvio a disposizioni generali -

Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alle norme vigenti in materia.

Il presente atto deroga qualsiasi altra fonte regolamentare o deliberativa posta in essere in precedenza che si pone in contrasto con il presente regolamento

ALLEGATO A)**REGOLAMENTO SPECIALE (ATTUAZIONE D.M. 4 MARZO 1987 n° 185)
"NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE"****Art. 1 - Campo di applicazione**

Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4.3.1987, n. 145, le dotazioni delle armi e i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, fatte salve le disposizioni della legge 7.3.1986, n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto,

detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni. I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza.

Gli appartenenti alla Polizia Locale, ai quali è conferita la qualità di Agente di pubblica sicurezza, sono dotati dell'arma di ordinanza in relazione alle esigenze di difesa personale ed al tipo di servizio prestato.

Art. 2 - Numero delle armi in dotazione

Il Sindaco con suo provvedimento fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio di Polizia Locale.

Tale numero equivale al numero degli addetti, in possesso della qualità di Agente di pubblica sicurezza, maggiorato, quale dotazione di riserva, del 5% degli stessi, con almeno il minimo di un'arma ai sensi dell'art. 3 d.m. 145/87.

Art. 3 - Comunicazione al Prefetto

Il provvedimento di cui all'art. 2 ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione sono comunicati al Prefetto.

Art. 4 - Tipo delle armi in dotazione

L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 è una pistola semiautomatica scelta tra i modelli iscritti nel Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della Legge 18 aprile 1975 n.110 e successive modificazioni.

Gli addetti di cui all'art. 1 impegnati in servizi esterni possono essere dotati di presidi tattici difensivi di limitato impatto visivo (bastoni estensibili) che dovranno essere portati in condizione di riposo assicurati rigidamente alla cintura ai sensi dell'art. 18 della l.r. 4/2003. La loro assegnazione comporta la frequenza a titolo di addestramento a specifici corsi di tecniche operative organizzati dal competente Organo Regionale di Formazione.

Gli appartenenti alla Polizia Locale possono essere dotati di strumenti difensivi di autosoccorso del tipo spray O.C. Capsicum, non classificato come arma comune. Il modello utilizzato deve essere preventivamente approvato dal Comandante. L'assegnazione di presidi tattici difensivi di limitato impatto visivo e degli strumenti difensivi di autosoccorso al personale di polizia locale è subordinata all'approvazione di provvedimenti normativi od interpretativi del competente Ministero dell'Interno e disposte dalle Leggi Regionali vigenti in materia.

Art. 5 – Servizi svolti con armi e assegnazione delle armi

L'arma è assegnata in via continuativa ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. a) del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145, a tutti gli addetti di cui all'art. 1 in possesso del decreto di Pubblica Sicurezza. In particolare i servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, portano senza licenza le armi di cui sono dotati, sono i seguenti:

- servizi esterni istituzionali del Servizio di Polizia Locale comunque effettuati (automontati, motomontati, appiedati e/o ciclomotati);
- servizi di pronto intervento;
- servizio di vigilanza e protezione del patrimonio immobiliare del Comune;
- servizi di scorta;
- servizi serali e notturni;
- servizi di Polizia Giudiziaria, con particolare riferimento ai servizi di scorta od accompagnamento di persone in stato di fermo di Polizia Giudiziaria, in stato di arresto o di fermo di identificazione, nel rispetto della normativa vigente;
- servizi svolti in occasione di consultazioni elettorali o referendarie (guardia, scorta, trasporto delle schede o altro materiale elettorale);
- servizi di assistenza in occasione di esecuzioni coattive, di pignoramenti o di ricoveri coatti che presentino particolari problematiche in ordine alla sicurezza pubblica;
- eventuali servizi speciali stabiliti dal Sindaco o dall'Assessore delegato, anche in relazione alle circostanze di opportunità, di tempo e di luogo in cui devono essere svolti. Sono pure prestati con armi, i servizi di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato e Locali, previsti dall'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, salvo sia disposto diversamente dalla competente Autorità.

Il personale adibito a funzioni amministrative è esonerato dal porto dell'arma durante l'espletamento delle relative mansioni.

Nei casi espressamente individuati dal Responsabile del Servizio, mediante indicazione sull'ordine di servizio, il personale potrà essere comandato ad espletare servizio senza l'arma in dotazione.

Nella tessera di servizio di cui all'art. 25 del Regolamento del Servizio è fatta menzione dell'assegnazione dell'arma in via continuativa.

Art. 6 – Modalità di porto dell'arma

Per ciò che concerne le modalità ed i casi di porto dell'arma nonché gli obblighi di tenuta e di custodia delle armi, si applicano le disposizioni del capo II e del capo III del Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, che si allega in copia al presente regolamento e che ne forma parte integrante. In particolare si richiama l'art. 10 comma 1° del Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145 che prevede che il personale assegnatario, preleva l'arma all'inizio del servizio presso l'armeria del Servizio e la versa al termine del servizio medesimo. Non è consentita la custodia presso il domicilio degli operatori assegnatari.

In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato e senza colpo in canna, il cane armato e la sicura inserita. Il Comandante del Servizio può portare l'arma in modo non visibile, anche quando non indossa l'uniforme. Nei servizi non in uniforme autorizzati ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 65/1986 l'arma non deve essere visibile.

Nei locali appositamente adibiti presso il Comando sono installate cassette di sicurezza blindate, munite di chiave a doppia mappa, da mettere a disposizione degli assegnatari di arma per il deposito temporaneo.

L'arma assegnata è prelevata all'inizio del servizio dalla cassetta di sicurezza assegnata previa annotazione sull'apposito registro e deve essere versata al termine del servizio medesimo.

Art. 7 – Collegamenti e servizi extra territoriali

Agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale assegnatari in via continuativa delle armi, è consentito il porto delle medesime per recarsi al poligono di tiro per le esercitazioni annuali debitamente autorizzate.

Per i servizi espletati fuori dall'ambito territoriale del Comune e per soccorso od in supporto ad altri Corpi, il Comandante determina i casi e le modalità dell'armamento, nel rispetto degli eventuali piani o accordi fra le Amministrazioni interessate.

Il Sindaco comunica al Prefetto competente per territorio i contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio del Comune.

Art. 8 – Doveri dell'assegnatario

L'addetto alla Polizia Locale cui è assegnata l'arma deve:

- verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- applicare sempre ed ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro previste dagli articoli 17 e 18 del D.m. 4 marzo 1987, n. 145.

Art. 9 – Rinvio a norme statali e regionali

Per quanto non espressamente stabilito e previsto dal presente regolamento si rinvia e si applicano tutte le disposizioni statali e regionali che disciplinano la materia dell'armamento del personale appartenente alla polizia locale ed in particolare si rinvia a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145 recante "Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza" e successive modificazioni ed integrazioni nonché alla Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 4.

Allegato B

D.M. 4-3-1987 n. 145

Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 aprile 1987, n. 89.

Regolamento concernente l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agenti di pubblica sicurezza Capo I - Generalità, numero e tipo di armi

Articolo 1 - Generalità

Articolo 2 - Rinvio ai regolamenti comunali

Articolo 3 - Numero delle armi in dotazione

Articolo 4 - Tipo delle armi in dotazione Capo II - Modalità e casi di porto dell'arma

Articolo 5 - Modalità di porto dell'arma

Articolo 6 - Assegnazione dell'arma

Articolo 7 - Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

Articolo 8 - Servizi di collegamento e di rappresentanza

Articolo 9 - Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

Capo III - Tenuta e custodia delle armi

Articolo 10 - Prelevamento e versamento dell'arma

Articolo 11 - Doveri dell'assegnatario

Articolo 12 - Istituzione di armeria della polizia municipale

Articolo 13 - Caratteristiche delle armerie

Articolo 14 - Funzionamento delle armerie

Articolo 15 - Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

Articolo 16 - Controlli e sorveglianza

Articolo 17 - Doveri del consegnatario di armeria

Capo IV - Addestramento

Articolo 18

Articolo 19 - Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

Articolo 20

D.M. 4 marzo 1987, n. 145 ¹.

Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza ².

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 aprile 1987, n. 89.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 7 marzo 1986, n. 65: «Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale»;

Ritenuto di dover dare attuazione al disposto dell'art. 5, comma quinto, della predetta legge e di dover stabilire con proprio decreto un regolamento contenente norme di carattere generale concernenti i casi e le modalità dell'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, nonché la tipologia e il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso;

Visti il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, contenente: «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi»;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia; Emanò il seguente decreto:

Le norme di carattere generale concernenti i casi e le modalità dell'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, nonché la tipologia e il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso sono stabilite con l'unito regolamento che fa parte integrante del presente decreto.

Regolamento concernente l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agenti di pubblica sicurezza

Capo I - Generalità, numero e tipo di armi

Articolo 1
Generalità

L'armamento in dotazione agli addetti al servizio di polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato alla esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato, individuato ai sensi dell'art. 2.

Articolo 2
Rinvio ai regolamenti comunali

1. Con regolamento dell'ente di appartenenza, osservate le disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni, nonché quelle del presente regolamento, sono determinati i servizi di polizia municipale per i quali gli addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con armi.
2. Fermo restando il disposto dell'art. 11 della legge 7 marzo 1986, n. 65, il regolamento è comunicato al prefetto.
3. Per motivi particolari di sicurezza e tenuto conto degli indici locali di criminalità, il prefetto può chiedere al sindaco che tutti gli addetti alla polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza prestino servizio armato.

Articolo 3
Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione alla polizia municipale, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5 per cento degli stessi, o almeno di un arma, come dotazione di riserva.
2. Tale numero è fissato con provvedimento del sindaco.
3. Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione è comunicato al prefetto.

Articolo 4
Tipo delle armi in dotazione

1. L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 è la pistola semi-automatica o la pistola a rotazione i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.
2. Il modello, il tipo ed il calibro sono determinati con il regolamento di cui all'art. 2, il quale può prevedere un modello ed un tipo di pistola, fra quelli iscritti in catalogo, diverso per il personale femminile.
3. Lo stesso regolamento può altresì determinare:

a) la dotazione della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, fissandone il numero in ragione degli addetti ai servizi medesimi;

b) la dotazione di arma lunga comune da sparo per i soli servizi di polizia rurale e zoofila eventualmente esplicitati dagli addetti di cui all'art. 1.

Capo II - Modalità e casi di porto dell'arma

Articolo 5

Modalità di porto dell'arma

1. Gli addetti di cui all'art. 1 che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.
2. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, ed egli debba portare l'arma, nonché nei casi in cui egli è autorizzato a portare l'arma anche fuori servizio, ai sensi dell'art. 6, questa è portata in modo non visibile.
3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

Articolo 6

Assegnazione dell'arma

1. Il regolamento di cui all'art. 2 stabilisce, in relazione al tipo di servizio e alle necessità di difesa personale, le modalità dell'assegnazione dell'arma agli addetti alla polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, determinando altresì:
 - a) i servizi svolti in via continuativa con armi e con personale ad essi specificatamente destinato, per i quali può essere disposta la assegnazione dell'arma in via continuativa;
 - b) i servizi svolti con armi occasionalmente o con personale ad essi destinato in materia non continuativa, per i quali l'assegnazione dell'arma è effettuata di volta in volta.
2. Per le armi assegnate ai sensi del primo comma, lettera a), il porto dell'arma senza licenza è consentito anche fuori dal servizio nel territorio dell'ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.
3. Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal sindaco per un periodo determinato ed il sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione. I provvedimenti sono comunicati al prefetto. Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.
4. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto, o in altro documento rilasciato dal sindaco che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.

Articolo 7

Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

Gli addetti alla polizia municipale di cui all'art. 1 che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

Articolo 8

Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal territorio del comune di appartenenza sono svolti di massima senza armi; tuttavia, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, agli addetti alla polizia municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Articolo 9

Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima, senza armi. Tuttavia il sindaco del comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art.

4, della legge 7 marzo 1986, n. 65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi del regolamento comunale di cui all'art. 2.

2. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate, osservate le previsioni dei regolamenti comunali di cui all'art. 2 ed i criteri di cui all'art. 3.

3. Nei casi previsti dall'art. 8 e dai precedenti commi, il sindaco dà comunicazione al prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

Capo II I - Tenuta e custodia delle armi

Articolo 10

Prelevamento e versamento dell'arma

1. L'arma assegnata ai sensi dell'art. 6, lettera b), è prelevata, all'inizio del servizio, presso l'armeria del servizio della polizia municipale e alla stessa deve essere versata al termine del servizio medesimo.
2. L'arma assegnata ai sensi dell'art. 6, lettera a), è prelevata presso l'armeria, previa annotazione degli estremi del documento di cui al terzo comma dell'art. 6 nel registro di cui all'art. 14. L'arma deve essere immediatamente versata nella medesima armeria quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione.
3. L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata all'armeria allorquando viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'amministrazione, o dal prefetto.

Articolo 11

Doveri dell'assegnatario

L'addetto alla polizia municipale, cui è assegnata l'arma ai sensi dell'art. 6, deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui agli articoli 17 e 18.

Articolo 12

Istituzione di armeria della polizia municipale

1. In ambito comunale e, nel caso di costituzione di associazione ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 7 marzo 1986, n. 65, in uno o più comuni di questa, è istituita l'armeria del servizio di polizia municipale in apposito locale nel quale sono custodite le armi in dotazione ed il relativo munizionamento.
2. In relazione all'articolazione territoriale della struttura di polizia municipale ed al numero degli addetti possono essere istituite una o più armerie sussidiarie in cui sono custodite le armi in dotazione.

3. L'istituzione dell'armeria principale e di quelle sussidiarie, quando non è disposta con il regolamento di cui all'art. 2, nonché la soppressione o trasferimento della stessa, sono effettuate con provvedimento del sindaco e sono comunicate al prefetto e al questore.

4. L'istituzione dell'armeria non è necessaria qualora si tratti di custodire armi in numero non superiore a quindici e munizioni non superiori a duemila cartucce. In tal caso le armi e le munizioni sono custodite negli appositi armadi di cui all'art. 14 e sono assegnate, ritirate e controllate osservando gli articoli

15, 16, 17; le funzioni di consegnatario dell'armeria sono svolte dal responsabile del servizio. L'autorità di pubblica sicurezza determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

5. L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Articolo 13

Caratteristiche delle armerie

1. Le armerie devono essere sistemate in locali possibilmente interni all'edificio, ubicati in modo da consentire il controllo degli accessi e devono essere munite di porte blindate ed aperture luce ugualmente blindate oppure dotate di inferriate e grate metalliche di sicurezza; esse devono altresì disporre di serratura di sicurezza e di congegni di allarme.

2. Le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati o grata per i controlli dall'esterno; l'impianto di illuminazione artificiale deve essere permanentemente in funzione ed essere corredato di interruttore esterno e dispositivi di illuminazione di emergenza.

3. Le attrezzature e le misure antincendio, conformi alle prescrizioni degli organi competenti, sono sistemate all'interno ed all'esterno del locale.

Articolo 14

Funzionamento delle armerie

1. Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.

2. Le munizioni sono conservate in armadi metallici distinti da quelli delle armi, di uguali caratteristiche.

3. Le chiavi di accesso ai locali armeria e agli armadi metallici, in cui sono custodite armi e munizioni, sono conservate, durante le ore di servizio, dal consegnatario dell'armeria che ne risponde. Fuori dell'orario di servizio dette chiavi sono custodite nella cassaforte del servizio o unità di esso, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario dell'armeria.

4. Copia di riserva di dette chiavi è conservata a cura del responsabile del servizio di polizia municipale, in busta sigillata controfirmata dal consegnatario dell'armeria, in cassaforte o armadio corazzato.

5. L'armeria è dotata del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine

numerate sono preventivamente vistate dal questore. I movimenti giornalieri di prelievamento o versamento delle armi e munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal responsabile del servizio di polizia municipale.

6. L'armeria è dotata altresì di registri, a pagine numerate e preventivamente vistate dal responsabile del servizio di polizia municipale, per:

- le ispezioni settimanali e mensili;
- le riparazioni delle armi;
- i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

Articolo 15

Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

1. L'accesso nell'armeria o nel locale in cui sono custodite le armi ai sensi del quarto comma dell'art. 12 è consentito esclusivamente al sindaco o assessore delegato, al responsabile del servizio di polizia municipale, al consegnatario dell'armeria; l'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del consegnatario dell'armeria o del responsabile del servizio di polizia municipale se presente.

2. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo a ciò appositamente predisposto, esterno all'armeria.

3. Nell'armeria, nel locale antistante e nel luogo per il carico e scarico delle armi sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

Articolo 16

Controlli e sorveglianza

1. Controlli giornalieri all'armeria sono effettuati dal consegnatario, all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico. L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo.

2. La sorveglianza esterna alle armerie è effettuata da appartenenti al servizio attraverso ripetuti sopralluoghi diurni e notturni, tendenti ad accertare le condizioni delle porte di accesso, delle finestre e delle pareti perimetrali e ad ispezionare l'interno dell'armeria attraverso la feritoia di cui è munita la porta d'accesso. L'effettuazione e l'esito dei sopralluoghi è riportata su apposita tabella affissa all'esterno del locale.

3. Il sindaco, l'assessore delegato, il responsabile del servizio della polizia municipale dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

Articolo 17

Doveri del consegnatario di armeria

1. Il consegnatario di armeria cura con la massima diligenza:
 - a) la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, dei registri e della documentazione, delle chiavi, a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti;
 - b) la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
 - c) la tenuta dei registri e della documentazione;
 - d) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni di armeria.
2. Egli collabora con il responsabile del servizio per la disciplina delle operazioni di armeria, per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fa rapporto per ogni irregolarità o necessità.

Capo IV - Addestramento

Articolo 18

1. Gli addetti alla polizia municipale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
2. A tal fine i comuni, nel quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti dalle regioni, possono stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, nonché con gli enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'ambito territoriale del comune o di comuni limitrofi, ovvero possono costituire propri poligoni di tiro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la costituzione ed il funzionamento delle sezioni del tiro a segno nazionale.
3. Nel poligoni appositamente costituiti ai sensi del comma precedente possono effettuare esercitazioni o corsi di tiro esclusivamente gli addetti alla polizia municipale nonché, previa apposite convenzioni con l'ente o comando di appartenenza, i dipendenti dello Stato che per ragione del loro servizio debbono prestare servizio con armi.
4. Oltre quanto previsto dalla legge 28 maggio 1981, n. 286, contenente disposizioni per la iscrizione alle sezioni del tiro a segno nazionale, il sindaco può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla polizia municipale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.
5. I corsi di tiro effettuati presso poligoni di enti o comandi dello Stato o presso poligoni appositamente costituiti per la polizia municipale sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale.
6. I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi sono comunicati al prefetto.

Articolo 19

Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

1. Qualora il poligono di tiro a segno di cui al precedente art. 18 si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio, gli addetti alla polizia municipale, purché muniti del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 6 e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori del comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.

2. Il prefetto, al quale la disposizione di servizio è comunicata dal sindaco almeno sette giorni prima, può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico³.

(3) Così sostituito dal D.M. 18 agosto 1989, n. 341 (Gazz. Uff. 14 ottobre 1989, n. 241).

Articolo 20

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2, si applicano le norme esistenti, in quanto compatibili con la legge 7 marzo 1986, numero 65, e con le disposizioni del presente regolamento.

2. Qualora non risulti determinata o determinabile l'indicazione dei servizi per i quali gli addetti alla polizia municipale di cui all'art. 1 espletano il servizio muniti di armi, essa si intende fatta per i servizi esterni di vigilanza e, comunque, per i servizi di vigilanza e protezione della casa comunale e dell'armeria del servizio, per quelli notturni e di pronto intervento.

3. Il sindaco, qualora entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento non abbia provveduto alla comunicazione di cui all'art. 2, secondo comma, comunica al prefetto le disposizioni del regolamento comunale che risultano applicabili in via transitoria ai sensi del primo comma.



COMUNE DI CARERI
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
POLIZIA MUNICIPALE

ALLEGATO C
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
DISTINTIVI ONORIFICI DI GRADO

<p><i>Appartenente al servizio designato dal Sindaco Addetto al coordinamento e controllo</i></p> <p>COORDINATORE DEL SERVIZIO</p> <p>TENENTE</p>		
<p><i>Appartenente con anzianità di servizio superiore ad anni 30</i></p> <p>MARESCIALLO MAGGIORE</p>		
<p><i>Appartenente con anzianità di servizio superiore ad anni 15</i></p> <p>MARESCIALLO ORDINARIO</p>		